Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 4 settembre 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto presidenziale 27 aprile 1962
registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1962
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 304

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

SALTINI Ermes, nato a Cavazzo il 4 novembre 1922, partigiano combattente « *alla memoria* ». — Caduto prigioniero nel corso di un furioso combattimento, benchè minacciato di morte non faceva rivelazione che potesse compromettere la Resistenza. Condannato alla pena capitale, veniva impiccato. — Cavezzo, 26 gennaio 1945.

Decreto presidenziale 27 aprile 1962
registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1962
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 306

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MORELLI Dario, nato a Fiumalbo (Modena) il 31 maggio 1924, partigiano combattente « *alla memoria* ». — Ad un improvviso attacco sferrato contro il proprio reparto da preponderanti forze nemiche, per evitare l'accerchiamento dava ordini agli uomini di ritirarsi mentre egli da solo continuava a tenere la posizione. Esaurite le munizioni, veniva massacrato sul posto. Fugido esempio di attaccamento al dovere. — Selva di Puianello 17 agosto 1944.

Decreto presidenziale 27 aprile 1962
registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1962
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 315

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CASTELLUCCI Dante, nato a Sant'Agata di Esaro il 6 agosto 1920, partigiano combattente « *alla memoria* ». — Valoroso organizzatore della lotta partigiana, incurante di ogni pericolo partecipava da prode a numerose cruenti azioni. Scoperto dal nemico, si difendeva strenuamente; sopraffatto ed avendo rifiutato di arrendersi, veniva ucciso sul posto. Esempio fulgido del più puro eroismo. — Zona di Pontremoli, 22 luglio 1944.

Decreto presidenziale 27 aprile 1962
registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1962
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 317

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PELOTTI Pietro, nato a Granarolo (Bologna) il 19 aprile 1923, partigiano combattente «*alla memoria* ». — Valoroso combattente sempre distintosi in ardue azioni di guerra, nel corso di un duro combattimento veniva ferito e catturato dai tedeschi. Sottoposto a crudeli sevizie, si rifiutava di dare qualsiasi notizia sulla propria formazione. Condannato alla pena capitale, affrontava la morte da eroe. — Poggiolforato, 27 settembre 1944.

Decreto presidenziale 27 aprile 1962
registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1962
registro n. 3 Presidenza foglio n. 305

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CAVACIUTI Pietro, nato a Morfasso (Piacenza) il 26 gennaio 1917, partigiano combattente. — Con spirito di assoluta abnegazione ed in circostanze quanto mai rischiose, si prodigava nel prestare la sua opera di sanitario per i partigiani della zona, curando, in condizioni spesso difficilissime, centinaia e centinaia di malati e di feriti così evitando per moltissimi di essi le più funeste conseguenze. — Appennino piacentino, settembre 1943-maggio 1945.

Decreto presidenziale 6 maggio 1962
registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1962
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 318

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

BOIARDI Pierino, nato a Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) il 30 gennaio 1901, partigiano combattente *« alla memoria »*. — Brillante Ufficiale di Marina, non esitò di organizzare, sfidando ogni pericolo, numerose formazioni partigiane, fin tanto che non veniva catturato dal nemico e barbaramente torturato. A seguito delle sevizie sopportate, successivamente moriva in campo di prigionia. — Appennino piacentino, giugno-dicembre 1944.

Decreto presidenziale 27 aprile 1962
registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1962
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 319

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

PIGONI Pasquino di Battista, nato a Villa Minozzo il 20 giugno 1924, partigiano combattente *« alla memoria »*. — Nel corso di una rischiosa azione, attaccato da preponderanti forze tedesche, rifiutando di arrendersi, si difendeva fino all'estremo delle forze e causava gravi perdite al nemico. Colpito a morte, cadeva al suolo esanime. — Bettola di Vezzano, 24 giugno 1944.

Decreto presidenziale 31 marzo 1962
registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1962
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 288

Il decreto presidenziale del 1° dicembre 1952, con cui è stata concessa la medaglia d'oro *« alla memoria »* del partigiano combattente Bruno BRANDELLERO per fatto d'arme del 16 giugno 1944, è rettificato come appresso:

la data del « 16 giugno 1944 » del fatto d'arme - indicata di seguito alla motivazione della ricompensa - è sostituita con quella del « 26 giugno 1944 ».

Decreto presidenziale 8 aprile 1962
registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1962
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 289

Il decreto presidenziale di cui alle premesse viene rettificato come appresso:

ROSSI Ambrogio di Angelo e di Sitori Carolina, da Milano, classe 1923, partigiano combattente. — Comandante di una squadra di partigiani, circondato durante una marcia notturna da forze molto superiori, rifiutava animosamente la resa ingaggiando combattimento. Morto uno dei suoi uomini, feriti altri due, disponeva con calma per la ritirata dei superstiti e dei feriti attardandosi da solo per proteggere col fuoco il movimento. Dopo essere riuscito a disimpegnare i suoi, veniva individuato e cadeva gravemente colpito alle gambe. Manteneva, durante l'imputazione di entrambi gli arti contegno stoico ed esemplare. Interrogato dal nemico, nulla rivelava e si salvava da morte per scambio di prigionieri. — Suna di Verbania (Novara), 15 dicembre 1944 - Ospedale di Juta, aprile 1945.

(4413)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1962, n. 1306.

Autorizzazione al Museo storico dei Granatieri di Sardegna ad accettare una eredità.

N. 1306. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, il Museo storico dei Granatieri di Sardegna, viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta dal capitano Martellini Gustavo a termini del testamento olografo 31 agosto 1950, pubblicato con verbale 21 dicembre 1951 per atti del notaro dott. Matraia Mario di Viareggio, eredità convenuta in L. 10.000.000 da destinarsi alla costituzione di un lascito che assumerà il nome « Lascito Re Umberto II di Savoia ».

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1962, n. 1307.

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ad acquistare due immobili per le sedi di Novara e Pescia.

N. 1307. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, viene autorizzata ad acquistare due immobili costituiti da due appartamenti; l'uno, di tre vani e servizi sito in Novara, via M. Greppi n. 9 per L. 9.900.000; l'altro, di quattro vani ed accessori sito in Pescia, piazza Mazzini n. 89 per L. 2.800.000; da destinare a sedi delle dipendenti unità di quelle città.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1962, n. 1308.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di Santa Maria della Consolazione, con sede in Merano (Bolzano) e riconoscimento, agli effetti civili, del decreto della Sacra Congregazione dei Religiosi.

N. 1308. Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di Santa Maria della Consolazione, con sede in Merano (Bolzano) e viene riconosciuto, agli effetti civili il decreto della Sacra Congregazione dei Religiosi in data 22 gennaio 1960, R. G. 23, con il quale viene stralciato dal patrimonio della Congregazione Italiana Cistercense, con sede in Roma, ed attribuito al Monastero anzidetto un complesso immobiliare valutato L. 161.790.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1962, n. **1309.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Caterina V. e M. in frazione Colmegna del comune di Maccagno Inferiore-Luino (Varese).

N. 1309. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 22 luglio 1961, integrato con dichiarazione del 21 agosto 1961, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Caterina V e M. in frazione Colmegna del comune di Maccagno Inferiore-Luino (Varese) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1962
Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 66. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1962, n. **1310.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Martino in località Cispiano del comune di Castellina in Chianti (Siena) con la parrocchia del SS.mo Salvatore nello stesso Comune.

N. 1310. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Colle Val d'Elsa in data 25 gennaio 1962, relativo alla unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Martino in località Cispiano del comune di Castellina in Chianti (Siena) con la parrocchia del SS.mo Salvatore nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1962
Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 64. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1962.

Rinnovo dei contributi del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 8 dicembre 1914, n. 1367, con il quale venne costituito tra lo Stato e la provincia di Ascoli Piceno un Consorzio per il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati dei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nella suddetta Provincia;

Visto il decreto presidenziale 1° febbraio 1960, numero 3897, con il quale il Consorzio venne ulteriormente rinnovato sino a tutto l'esercizio finanziario 1960-61, con la partecipazione, oltre che dello Stato e della provincia di Ascoli Piceno, dei comuni di Montefortino e Montemonico;

Viste le seguenti deliberazioni degli Enti locali con cui viene proposta la rinnovazione del Consorzio per altri dieci anni con l'importo del contributo a fianco specificato: Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno n. 84 del 15 maggio 1961 per L. 1.000.000; comuni di Acquasanta Terme n. 140 del 30 settembre 1961 per L. 100.000, Montefortino n. 14 dell'11 giugno 1961 per L. 100.000 e Roccafluvione n. 20 del 20 marzo 1962 per L. 100.000;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Ascoli Piceno, costituito con regio decreto 8 dicembre 1914, n. 1367, è rinnovato per anni dieci a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62, con lo annuo contributo statale di L. 1.300.000 ed uguale contributo a carico degli Enti locali come precisato in narrativa.

Il contributo dello Stato sarà prelevato sul cap. 92 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1961-62, e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1962

SEGNI

Rumor

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1962
Registro n. 1, *foglio n.* 155

(5035)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1962.

Istituzione della salina marittima di Sant'Antioco in Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 delle disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, approvate con decreto ministeriale 5 luglio 1928, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1928, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 54;

Ritenuta la necessità, in relazione alla continua espansione del consumo dei sali, di provvedere alla costruzione di una nuova salina marittima;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato:

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita la salina marittima di Sant'Antioco in Sardegna.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1962

SEGNI

Trabucchi

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1962
Registro n. 5 *Monopoli, fogio n.* 280. — Ferrucci

(5055)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 agosto 1962.

Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori) e sue successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del vigente statuto dell'E.N.A.L., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478;

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1960, con il quale il dott. Plinio Pirri è stato nominato, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente anzidetto per la durata i un quadriennio;

Vista la designazione formulata dal predetto Ministero ai fini della sostituzione, nel suddetto incarico, del dott. Pirri con il dott. Bruno Grita;

Decreta:

Il dott Bruno Grita è nominato, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del dott. Plinio Pirri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 agosto 1962

FANFANI

(5033)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1962.

Modifica dell'impegno di spesa previsto dal decreto ministeriale 18 dicembre 1961, concernente l'ammasso volontario dell'olio di oliva.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 21 e 46 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1961;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 14 aprile 1962, concernente l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1961-62 assistito dai contributi statali previsti dall'art. 21 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Considerato che per l'attuazione del predetto ammasso, fino ad un massimo di prodotto di q.li 300.000, la spesa complessiva è stata stabilita nell'importo massimo di L. 750 milioni, di cui è stato assunto impegno sul capitolo competente dell'esercizio 1961-62, corrispondente al cap. 134-V dell'esercizio 1960-61 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Constatato che i conferimenti di olio di oliva all'ammasso volontario sono stati limitati a non oltre q.li 25.000 di prodotto e che pertanto la spesa complessiva per l'erogazione dei contributi concessi con il citato decreto ministeriale 18 dicembre 1961 non potrà superare l'importo di L. 100 milioni;

Decreta:

A modifica degli articoli 4 e 16 del decreto ministeriale 18 dicembre 1961, la somma di L. 750 milioni, impegnata per l'erogazione dei contributi concessi con il decreto stesso, sul capitolo competente dell'esercizio 1961-62, corrispondente al capitolo 134-V dello esercizio 1960-61 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è ridotta a L. 100 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1962
Registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 162. — ANGELINI

(5037)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1962.

Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Taranto nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b* e *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ed alle quali possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, che autorizza la spesa destinata, tra l'altro, agli interventi preveduti dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739, a sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, posteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Taranto;

Decreta:

Per la provincia di Taranto, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone, per eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 13 agosto 1960;

comune di Avetrana, per le località Marina di Casavola, Cannelle;
comune di Laterza, per le località Pantanella, Pagliarone, Punzi, Sgabella;
comune di Manduria, per le località Salina, Specchiarica;
comune di Massafra, per le località S. Sergio, Carrino, S. Caterina, S. Croce, Calvario, Tosquez, Mazzarelle;
comune di Palagianello, per le località Carro, Carano, Conocchiella;
comune di Palagiano, per la località Conca d'Oro;
comune di Castellaneta, per le località Saraba, Terzo del Dieci e Fattizzone;
comune di Martina Franca, per le località Lanzo, Franzullo, Pezze del Vento, Specchia Tarantina, Casette Vecchie, Rospano, Gianfelice, Ferrari, Pezza Mammarella, Raschiazappa, De Siati, Peppuccio, Pipiriello, Stabile, Primicerio, Cupina, Cupa Blasi, Battaglini, Monte Tre Carlini, Cavaruzzo, Cristi, Carpari, Martucci, Reinzano, Presidente, Cuoco, Monte Pelusiello, Lentini, Votano, Paretone, Papapola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1962

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(4790)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1962.

Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Savona, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b* e *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ed alle quali possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, che autorizza la spesa destinata, tra l'altro, agli interventi preveduti dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739, a sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, posteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia di Savona;

Decreta:

Per la provincia di Savona, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone, per eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 13 agosto 1960;

comune di Loano, per il territorio agrario situato a cavallo del torrente Nimbalto per una larghezza media di ml. 400, dalla foce sino a ml. 500 a monte del centro abitato della frazione Verzi;

comune di Pietra Ligure, per il territorio agrario situato a destra del torrente Maremola, per una larghezza media di ml. 300, dalla foce del torrente stesso sino alla località Molinetto;

comune di Giustenice, per il territorio agrario situato a cavallo del torrente di Giustenice, per una larghezza media di ml. 300, dal confine del comune di Pietra Ligure sino all'abitato di Giustenice;

comune di Borgio Verezzi, per il territorio agrario situato a sinistra del torrente Bottassano, per una larghezza media di ml. 300, dalla foce fino a ml. 500 a monte della foce stessa;

comune di Toirano, per il territorio agrario delle località Colombaire, San Pietro, Orti della Madonna, Canaparo, Repose, Fornace, situato a cavallo del torrente Varatello, dal confine del comune di Borghetto Santo Spirito sino all'abitato di Toirano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1962

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(4770)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1962.

Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Sassari nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b* e *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ed alle quali possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, che autorizza la spesa destinata, tra l'altro, agli interventi preveduti dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739, a sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, posteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentiti l'Assessorato all'agricoltura e foreste della Regione autonoma della Sardegna, nonchè gli Ispettorati provinciale dell'agricoltura e ripartimentale delle foreste della provincia di Sassari;

Decreta:

Per la provincia di Sassari, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone, per eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 13 agosto 1960:

territorio dei comuni di Osilo, Sennori e Sorso sito a destra e a sinistra del Rio Silis, dal ponte sulla strada provinciale Osilo-Tergu alla foce dello stesso Rio Silis, per una fascia ampia ml. 200;

territorio dei comuni di Osilo, Ploaghe, Condrongianus, Cargeghe, Mures, Ossi, Tissi, Usini, Sassari e Portotorres, confinante a nord con la strada ferrata Sassari-Tempio, dalla località regione Iscalas alla stazione di Fenosu, ad est con la strada provinciale Osilo Ploaghe, alla stazione di Fenosu all'innesto della strada statale Carlo Felice, a sud con la strada statale Carlo Felice dal bivio Ploaghe al passaggio a livello della strada ferrata e con una linea compresa entro una fascia di terreno larga ml. 100 lungo le due sponde del Rio Mascari e del Rio Mannu, da Scala di Giocca alla foce dello stesso Rio Mannu, ad ovest con una linea che congiunge Scala di Giocca alla regione Iscalas.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1962

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(4791)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1962.

Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Grosseto, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b* e *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ed alle quali possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11 che autorizza la spesa destinata, tra l'altro, agli interventi preveduti dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739, a sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, posteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia di Grosesto;

Decreta:

Per la provincia di Grosseto, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone, per eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 13 agosto 1960:

comune di Montieri, per le località Lagoni, Travale, Brezzano, Lame, Frassetta, Colle Villani, Gerfalco, Salcio, Montieri, Gabellino, Belvedere, Boscheggiano;

comune di Monterotondo Marittimo, per le località Pian di Forno, Mascugnano, Castiglioni, Frassine, Fornacelle, San Regolo, Monterotondo;

comune di Massa Marittima, per le località Prata, Niccioleta, Pian di Mucini, Ghirlanda, Montebamboli, Marsiliana, Valpiana, Cura Nuova, Accesa, Capenne Vecchie, Perolla, Massa, Tatti, Padule;

comune di Follonica, per le località Montioni, Tesorino, Rondelli, Numero Uno, Gorella, Campo Cangino;

comune di Scarlino, per le località Puntone, Recinto, Casone, Pupillo, Beccaccina, Le Case, Palazzo Guelfi, Vetricella, Comporotondo, Pelagone;

comune di Gavorrano, per le località Bagno, Forni, Sant'Ansano, Padule, Petraia, Cavallini, Castello di Pietra, Campotondello, Bartolina, La Castellaccia, Le Rovaie;

comune di Castiglione della Pescaia, per le località Pietre Bianche, Piatto Lavato, Casa Renzetti, Casa La Pace;

comune di Roccastrada, per le località Ribolla, Selvello, Dogana, La Cooperativa;

comune di Civitella Paganico, per le località Aratrice, Santa Lucia, Carcerelle, Poggio Le Lame, Tabaccaia, Straccia, Marcianelle, Monte Antico, Piano Colombaio;

comune di Campagnatico, per le località Pianetti, Sant'Antonio, le Cantinelle, Castellaccio;

comune di Grosseto, per le località Istia, Poggio Cavallo, Isolotto, I Crespi, Grancia, Volta di Sacco, San Carlo, Trappola, Corsica;

comune di Orbetello, per le località Campo Regio, Melosella, Albinia, La Barca del Grazi, San Donato, Poggetti Colonna, Doganella, Camera dei Ladri, Priorato;

comune di Magliano in Toscana, per le località Granatelle, Colle di Lupo, Molino Vecchio, Sant'Andrea;

comune di Manciano, per le località Marsiliana, Mariannaccia, Pinzuti, Il Lasco, Riparossa, Santarello, Pianaccio, Saturnia, Pian di Palma, Valli di San Martino, Il Cavallino, Busini, Fontelunga, Scarceta;

comune di Pitigliano, per le località Castel dell'Aquila, Caprarecce;

comune di Scansano, per le località Aquilaia, Pomontaccio, Terzuolino, Piana del Tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1962

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(4778)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1962.

Maggiorazione della indennità giornaliera di malattia da corrispondersi ai dipendenti da pubblici esercizi in provincia di Trieste e fissazione della misura dell'aliquota aggiuntiva di contributo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, sulla estensione alle provincie annesse delle leggi di assicurazione sociale e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, allegato A., sul trattamento di malattia ai lavoratori del commercio;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1957, relativo all'approvazione del contributo aggiuntivo dello 0,77 % delle retribuzioni imponibili, dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dalle aziende esercenti pubblici esercizi in relazione all'aumento della misura dell'indennità di malattia a favore dei loro dipendenti;

Visto l'accordo raggiunto in data 27 aprile 1961, tra l'Associazione esercenti pubblici esercizi della provincia di Trieste, la Camera confederale del lavoro di Trieste ed il Sindacato provinciale lavoratori dei pubblici esercizi, per estendere alla provincia di Trieste le norme del contratto nazionale di categoria 23 ottobre 1954 e dell'accordo di rinnovo 6 maggio 1959, nonchè il contratto integrativo provinciale al contratto nazionale 23 ottobre 1954 per i dipendenti dai caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e di ogni altro esercizio similare, stipulato in Trieste il 30 maggio 1960;

Considerato che le parti interessate hanno convenuto, in base all'art. 8 del citato contratto integrativo, di garantire ai lavoratori di cui trattasi il trattamento economico in caso di malattia nella misura dell'80 % della retribuzione globale giornaliera percepita dai lavoratori medesimi;

Vista la deliberazione adottata in data 5 luglio 1961 dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie con la quale l'aumento, nella misura del 30 % della retribuzione media globale giornaliera percepita, del trattamento economico di malattia corrisposto dall'Istituto suddetto ai dipendenti dalle aziende esercenti pubblici esercizi previsto dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° febbraio 1957 è esteso, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dal decreto stesso, ai dipendenti dei pubblici esercizi, operanti nella provincia di Trieste, con il conseguente aumento nella misura dello 0,77 % della retribuzione imponibile, del contributo attualmente vigente nella Provincia stessa che le aziende interessate sono tenute a versare all'Istituto suddetto per l'assicurazione di malattia.

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la deliberazione adottata in data 5 luglio 1961 dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.*

Roma, addì 6 agosto 1962

Il Ministro : BERTINELLI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Vista la proprio deliberazione del 21 luglio 1956 concernente la maggiorazione dal 50 % all'80 % dell'indennità giornaliera di malattia da corrispondersi ai dipendenti da pubblici esercizi operanti sul territorio nazionale e soggetti alle norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1957 relativo alla approvazione del contributo aggiuntivo dovuto all'I.N.A.M. dalle aziende esercenti pubblici esercizi in relazione all'aumento della misura dell'indennità di malattia a favore dei loro dipendenti;

Avuto riguardo alle intese raggiunte in data 27 aprile 1961, presso il Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste. Direzione del lavoro e della previdenza sociale, tra i rappresentanti dell'Associazione esercenti pubblici esercizi (F.I.P.E.) della provincia di Trieste, quelli della Camera confederale del lavoro di Trieste, nonchè quelli del Sindacato provinciale lavoratori dei pubblici esercizi (S.I.L.P.E.), nel senso di estendere alla menzionata Provincia le norme del contratto nazionale di categoria 23 ottobre 1954 e dell'accordo nazionale di rinnovo 6 maggio 1959, nonchè il contratto integrativo provinciale al contratto nazionale 23 ottobre 1954 per i dipendenti dai caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e di ogni altro esercizio similare stipulato a Trieste il 30 maggio 1960;

Considerato che le parti interessate hanno convenuto, in base all'art. 8 del contratto integrativo dianzi citato, di garantire ai lavoratori di cui trattasi il trattamento economico in caso di malattia nella misura dell'80 % della retribuzione globale giornaliera percepita dai lavoratori medesimi;

Delibera:

1. L'aumento, nella misura del 30 % della retribuzione media globale giornaliera percepita; del trattamento economico di malattia corrisposto dall'I.N.A.M. ai dipendenti dalle aziende esercenti pubblici esercizi previsto dal decreto ministeriale 1° febbraio 1957, è esteso, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dal decreto stesso, ai dipendenti dei pubblici esercizi operanti nella provincia di Trieste. Nella misura percentuale complessiva, pari all'80 % della retribuzione media giornaliera percepita, è compreso il rateo di gratifica natalizia.

2. A copertura del maggior onere derivante all'I.N.A.M. le aziende interessate al presente provvedimento dovranno versare all'I.N.A.M. stesso un'aliquota contributiva, in aggiunta a quella in vigore nella ricordata Provincia pari allo 0,77 % della retribuzione imponibile. Detta aliquota contributiva supplementare dovrà essere approvata con proprio decreto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e ciò ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, modificato dall'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 998.

3. La presente delibera troverà applicazione dalla data di entrata in vigore dell'emanando decreto ministeriale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(4847)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1962.

Determinazione della misura del rimborso spese al servizio per i contributi agricoli unificati per gli adempimenti in materia di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, per l'esercizio 1961-1962.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 32 e 33 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto il decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23;

Visto l'art. 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, per la esecuzione delle norme di cui al titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Ritenuta la necessità di stabilire la misura del contributo dovuto dalla Gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, a titolo di rimborso delle spese sostenute e da sostenere dal Servizio per i contributi agricoli unificati nell'esercizio 1961-62 per gli adempimenti previsti dal regolamento predetto;

Decreta:

Il contributo previsto dall'art. 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, e dovuto — a titolo di rimborso delle spese indicate in premessa — dalla Gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria al Servizio per i contributi agricoli unificati, è stabilito per l'esercizio 1961-62, nell'importo di lire un miliardo e 175 milioni.

Roma, addì 8 agosto 1962

(4846) *Il Ministro*: BERTINELLI

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1962.

Nomina del direttore generale dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente norme per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territoli Jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme sulla espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Vista la legge 9 luglio 1957, n. 600, recante disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 265, che istituisce l'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna;

Visto il decreto ministeriale, in data 8 marzo 1956, col quale il dott Piero Bandini venne incaricato di esercitare le funzioni di direttore generale del predetto Ente;

Visto il proprio decreto, in data 16 marzo 1962, col quale il dott. Lino Mulas, funzionario dello stesso Ente, è stato incaricato di sostituire il dott Piero Bandini, nel caso di assenza e di impedimento.

Considerato che, a seguito del decesso del dott. Piero Bandini, è necessario provvedere alla nomina del nuovo direttore generale;

Vista la delibera consiliare n. 6431 in data 18 aprile 1962, relativa alla designazione del dott. Lino Mulas a direttore generale dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna:

Ritenuto opportuno di procedere a tale nomina,

Decreta:

Articolo unico.

Il dott Lino Mulas è nominato direttore generale dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, in sostituzione del prof. Piero Bandini, deceduto.

Roma, addì 11 agosto 1962

(5034) *Il Ministro*: RUMOR

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1962.

Classificazione tra le provinciali di quattro strade in provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1960, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Catania e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge:

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciale quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Vista la deliberazione in data 25 febbraio 1960, n. 566, con la quale l'Amministrazione provinciale di Catania nel chiedere che le strade:

a) da Puntalazzo per Monte Argano all'innesto sulla provinciale « da Vena alla Linguaglossa-Milo » lunghezza km. 4+800;

b) da Andrano alla Stazione ferroviaria di Mandarano, con diramazione per Biancavilla, lunghezza km. 8+206;

c) da Mascalucia alla frazione Ombra con innesto sulla provinciale n. 42 presso Pedara, lunghezza chilometri 3+700;

d) dalla provinciale 80 per Argentieri-Dieci Salme-Miria, con innesto sulla strada San Leo-Milia, lun-

ghezza km. 6+900, siano classificate provinciali ai sensi della legge n. 126, ha chiarito che le suddette strade avevano i prescritti requisiti prima dell'entrata in vigore della legge stessa;

Considerato che, pertanto, le strade in parola avrebbero dovuto essere comprese nel piano anzidetto, a termini del comma primo del citato art. 16;

Ritenuto che detta deliberazione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana in data 9 aprile 1960, n. 14, e che non sono state presentate opposizioni;

Visto il voto 24 luglio 1962, n. 1411, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola hanno i requisiti voluti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che le strade suddette possono pertanto essere classificate provinciali ai sensi degli articoli 16, 18 e 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le quattro strade di cui alle premesse sono incluse nel piano approvato con il citato decreto ministeriale 8 agosto 1960, e sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1962

Il Ministro: SULLO

(5137)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1962.

Rettificazione del nominativo di un insignito del diploma al merito della redenzione sociale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 1961, nel quale viene concesso il diploma di 2° grado al merito della Redenzione sociale all'ing. Fano Luigi;

Vista la nota del procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere n. 2006 del 23 luglio 1962 con la quale si fa presente che il predetto diploma doveva essere concesso al nome di Farro e non Fano come erroneamente segnalato dall'Ufficio proponente;

Considerato che nonostante la modifica del cognome non muta la persona cui è destinato il diploma;

Decreta:

Il cognome dell'ing. Luigi Fano, indicato nell'elenco degli insigniti del diploma di 2° grado al merito della Redenzione sociale di cui al decreto ministeriale del 30 dicembre 1961, viene rettificato in quello di Farro, giusta precisazione inoltrata dal procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

Pertanto si deve intendere concesso il diploma di secondo grado al merito della Redenzione sociale all'ing. Luigi Farro, ingegnere di sezione presso il Genio civile di Caserta.

Roma, addì 28 agosto 1962

Il Ministro: Bosco

(5053)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea in scienze naturali

La dott.ssa Elberta Plessi, nata a Firenze il 30 ottobre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze naturali, conseguito presso l'Università di Firenze il 20 dicembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(4937)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, in comune di Cologna Veneta (Verona)

Con decreto 15 maggio 1962, n. 352, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno segnato nel catasto del comune di Cologna Veneta (Verona) al foglio n. 1, mappale 77, di mq. 597, ed indicato nella planimetria rilasciata il 27 novembre 1961, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Verona, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4867)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 12 luglio 1962 « Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione agli addetti alla lavorazione industriale del tabacco nel territorio di Trieste », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 1° agosto 1962, la premessa al terzo capoverso deve intendersi sostituita dalla seguente:

« Ritenuta l'opportunità di utilizzare parte di tale somma nell'esercizio finanziario 1962-63 a favore degli addetti alla lavorazione industriale del tabacco nel territorio di Trieste, che resteranno disoccupati dalla fine del mese di giugno senza poter essere reimpiegati in altre attività private o pubbliche; ».

Inoltre la disposizione di cui all'art. 2, primo comma, deve intendersi sotituita dalla seguente:

« Sono esclusi dal sussidio di cui al precedente articolo coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 ».

(5118)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelvecchio Rocca Barbena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1962, registro n. 22 Interno, foglio n. 127, l'Amministrazione comunale di Castelvecchio Rocca Barbena (Savona), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.139.074 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5063)

Autorizzazione al comune di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1962, registro n. 22 Interno, foglio n. 129, l'Amministrazione comunale di Campobello di Mazara (Trapani), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 66.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5068)

Autorizzazione al comune di Trabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1962, registro n. 22 Interno, foglio n. 123), l'Amministrazione comunale di Trabia (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.140.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5064)

Autorizzazione al comune di Castel di Judica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1962, registro n. 22 Interno, foglio n. 120, l'Amministrazione comunale di Castel di Judica (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.880.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5065)

Autorizzazione al comune di Bortigiadas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1962, registro n. 22 Interno, foglio n. 126, l'Amministrazione comunale di Bortigiadas (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.230.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5066)

Autorizzazione al comune di Marianopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1962, registro n. 22 Interno, foglio n. 119, l'Amministrazione comunale di Marianopoli (Caltanissetta), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5067)

Autorizzazione al comune di Vallelunga Pratameno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1962, registro n. 22 Interno, foglio n. 117, l'Amministrazione comunale di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5071)

Autorizzazione al comune di Mazzarà S. Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1962, registro n. 22 Interno, foglio n. 122, l'Amministrazione comunale di Mazzarà S. Andrea (Messina), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5072)

Autorizzazione al comune di Mazara del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1962, registro n. 22 Interno, foglio n. 128, l'Amministrazione comunale di Mazara del Vallo (Trapani), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 175.230.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5073)

Autorizzazione al comune di Villa S. Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1962, registro n. 22 Interno, foglio n. 115, l'Amministrazione comunale di Villa S. Pietro (Cagliari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.550.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5069)

Autorizzazione al comune di Valverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1962, registro n. 22 Interno, foglio n. 116, l'Amministrazione comunale di Valverde (Catania), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5070)

Autorizzazione al comune di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1962, registro n. 21 Interno, foglio n. 240, l'Amministrazione comunale di Augusta (Siracusa), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 64.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5074)

Autorizzazione al comune di Camporeale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1962, registro n. 21 Interno, foglio n. 238, l'Amministrazione comunale di Camporeale (Palermo), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 20.440.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5075)

Autorizzazione al comune di Galati Mamertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1962, registro n. 21 Interno, foglio n. 234, l'Amministrazione comunale di Galati Mamertino (Messina), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.580.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5077)

Autorizzazione al comune di Floridia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1962, registro n. 21 Interno, foglio n. 237, l'Amministrazione comunale di Floridia (Siracusa), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 40.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5076)

Autorizzazione al comune di Ispica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1962, registro n. 21 Interno, foglio n. 239, l'Amministrazione comunale di Ispica (Ragusa), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 33.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5078)

Autorizzazione al comune di Leonforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1962, registro n. 21 Interno, foglio n. 231, l'Amministrazione comunale di Leonforte (Enna), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 36.730.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5079)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

Corso dei cambi del 3 settembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,62	620,60	620,595	620,60	620,60	620,60	620,60	620.60
$ Can.	575,93	575,80	575,75	575,90	574,80	575,80	576 —	575,85	575.80	575.80
Fr. Sv.	143,54	143,52	143,51	143,5225	143,50	143,52	143,51	143,55	143,52	143.50
Kr. D.	89,67	89,67	89,65	89,68	89,70	89,67	89,66	89,70	89,68	89,65
Kr. N.	86,80	86,80	86,83	86,80	86,80	86,80	86,7950	86,80	86.80	86.80
Kr. Sv.	120.56	120,58	120,55	120,51	120,55	120,56	120,54	120,60	120,56	120,55
Fol.	172,14	172,14	172,12	172,125	172,75	172,13	172,1050	172,10	172,13	172.10
Fr. B.	12,48	12,478	12,4775	12,475	12,475	12,46	12,48	12,48	12,47	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,66	126,6575	126,65	126,64	126,66	126,65	126,65	126,65
Lst.	1738,73	1738,65	1738,45	1738,55	1738,85	1738,65	1738,50	1738,70	1738,67	1738,70
Dm. occ.	155,16	155,11	155,13	155,09	155,12	155,17	155,10	155,15	155,17	155,12
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,05	24,0525	24,045	24,05	24,05375	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,68	21,68	21,70	21,685	21,70	21,67	21,68	21,68	21,68	21,68

Media dei cambi del 3 settembre 1962

Rendita 5 % 1935	105,925
Redimibile 3,50 % 1934	97,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101.60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101.60
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,050
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 settembre 1962

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	575,95
1 Franco svizzero	143,516
1 Corona danese	89,67
1 Corona norvegese	86,797
1 Corona svedese	120,525
1 Fiorino olandese	172,115
1 Franco belga	12,477
1 Franco nuovo (N.F.)	126,659
1 Lira sterlina	1738,525
1 Marco germanico	155,095
1 Scellino austriaco	24,053
1 Escudo port.	21,682

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Sentito, sul programma di esame, il Consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, semprechè in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;
b) i sostituti procuratori dello Stato;
c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;
e) gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.
Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti.

Art. 5.

I concorrenti debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro e non oltre i novanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200 e rivolta al Presidente della Corte stessa.
Dalla domanda deve risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, nonchè il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.
I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;
5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.
Alla domanda deve essere allegato un *curriculum* — corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11 — nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gl'incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata.
I candidati, indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati da dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.
I candidati, indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati da dichiarazione, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.
Per le pubblicazioni, che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633; non è ammessa la presentazione in bozze di stampa o dattiloscritto o manoscritto di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.
I concorrenti appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 debbono altresì far pervenire entro lo stesso termine il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa, nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico;
2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;
3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;
6) certificato generale del casellario giudiziale;
7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;
8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7.

Art. 9.

Le domande e i documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non saranno presi in considerazione.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6) e 8) del precedente articolo ed all'art. 7 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del presente decreto.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle legalizzazioni.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*) del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla Commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materia di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per doti di capacità e rendimento dimostrate, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte, o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tale fine la Commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto; quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione esaminatrice.

Della sede in cui avranno luogo le prove scritte e la prova orale nonchè delle date in cui dovranno essere sostenute le une e l'altra sarà data tempestiva comunicazione ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda, al quale esclusivamente saranno, mediante raccomantada con ricevuta di ritorno, indirizzati, senza carico di ulteriori ricerche, gli avvisi.

I candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 29 agosto 1962

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1962
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 102. — CESSARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

I - *a*) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II - *a*) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III - *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV - Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti).

Prova orale:

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) Diritto penale;
b) Diritto processuale penale;
c) Diritto internazionale pubblico e privato;
d) Diritto ecclesiastico;
e) Economia politica;
f) Scienza delle finanze;
g) Politica economica e finanziaria;
h) Prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Roma, addì 29 agosto 1962

Il Presidente: CARBONE

(5145)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la casa di rieducazione per minorenni di Santa Maria Capua Vetere.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la casa di rieducazione per minorenni di Santa Maria Capua Vetere (gruppo 3°), con la retribuzione iniziale annua lorda di L. 361.200.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) aver sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lett. *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Napoli.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra citato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia notarile autentica, su carta bollata da L. 200, della laurea in medicina e chirurgia.

Qualora il diploma di laurea non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata da L. 100, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa), rilasciato dalla autorità militare competente, in bollo da L. 200;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare, rilasciato dal Distretto militare competente, in bollo da L. 200;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo da L. 100, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici, cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.) e quelli dottrinali (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi, formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tale fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 100 dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili e invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido per la natura della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso:

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1962

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1962
Registro n. 4 *Grazia e giustizia, foglio n.* 163. — GALLUCCI

(5030)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli per la nomina del titolare della segreteria generale del comune di Firenze, della classe I

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale n. 17200.6123, in data 2 luglio 1962, con il quale è stato collocato a riposo, a decorrere dal 16 agosto successivo, il titolare della segreteria generale del comune di Firenze;

Considerata, pertanto, la necessità di indire il concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella stessa segreteria;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli per la nomina del titolare della segreteria generale del comune di Firenze, della classe prima, con popolazione superiore ai 250.000 abitanti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali generali di 1ª classe;

b) i segretari provinciali generali di 1ª classe;

c) i vice segretari dei Comuni aventi popolazione superiore ai 250.000 abitanti ed i vice segretari delle Provincie il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 250.000 abitanti, che abbiano titolo alla effettiva sostituzione del segretario titolare; i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il 25 ottobre 1962, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alla lettera c) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera c) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alla suddetta lettera c) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal Presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui alla suddetta lettera c) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione al concorso di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 27 agosto 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(5060)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.